

Messaggio

numero

6268

data

22 settembre 2009

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Legge sulle funi metalliche (LFM)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'annesso progetto di revisione generale della Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 Il quadro giuridico

Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT)¹, che ha sostituito l'Ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune del 1. dicembre 1978 (ORCF) e l'Ordinanza sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie del 22 marzo 1972 (OFEC) e semplificato le procedure.

La nuova normativa federale e la relativa ordinanza di applicazione prevedono ora una chiara suddivisione delle competenze per quanto concerne gli impianti a fune con concessione federale e quelli con autorizzazione cantonale: l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per gli impianti a fune gestiti a titolo professionale, autorizzati per il trasporto di più di otto persone per ciascuna direzione di marcia. I Cantoni sono invece competenti per i piccoli impianti a fune (fino a otto persone per ciascuna direzione di marcia) per le sciovie e per tutti gli impianti a fune non gestiti a titolo professionale (v. anche FF 2005 793, Messaggio concernente la Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 22 dicembre 2004, punto 1.6, pag. 801).

Gli impianti di competenza cantonale sono di principio retti dal Concordato intercantonale concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951², al quale il nostro Cantone ha aderito nel 1955. Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. b del medesimo, tuttavia, esso non si applica agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche).

Per questi ultimi impianti è applicabile la Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 (LFM)³, la quale, tuttavia, nella sua versione attuale regola soltanto la costruzione e l'esercizio dei cosiddetti fili a sbalzo (telefoni), ossia degli impianti che permettono il

¹ RS 743.01

² RL 7.4.4.2

³ RL 7.4.4.1

trasporto di merci da monte a valle per il tramite di un filo semplice (funi di metallo) fissato ad un punto di partenza e a uno di arrivo.

Così come sono stati concepiti sin dal secolo scorso, tali impianti non hanno alcun moto meccanico e permettono la discesa libera della merce (senza freno) dall'alto verso il basso con un semplice gancio, al quale vengono fissati i carichi da trasportare.


Oggi esistono ancora numerosi vecchi fili a sbalzo. Alcuni di essi sono invece stati modificati e dotati di motori meccanici, così da consentire il trasporto di merce anche dal basso verso l'alto. I fili a sbalzo in tal modo modificati assumono a tutti gli effetti la connotazione di teleferiche, ovvero di impianti per il trasporto di merci dotati di una fune portante e di una fune traente che muove un carrello al quale è attaccato un veicolo; sono muniti di una stazione motrice di partenza collocata di regola in una piccola costruzione e di una postazione di arrivo. Molte teleferiche sono inoltre state costruite ex novo a partire indicativamente dalla seconda metà del secolo scorso. Questa nuova modalità di trasporto, realizzabile con limitati mezzi finanziari, ha determinato la moltiplicazione di impianti a fune metallica per il trasporto privato di materiale e beni di prima necessità verso cascine, rustici e case di vacanza situati in zone senza allacciamento stradale.

Considerato che la vigente LFM non prevede alcuna norma sulle teleferiche per il trasporto di merci, ad oggi il rilascio di nuove concessioni per questi genere di impianti è formalizzato soltanto sulla base di un'applicazione per analogia delle norme riguardanti i fili a sbalzo.

L'annessa proposta di revisione generale, quindi, è volta non soltanto ad aggiornare delle norme in parte desuete o di difficile applicazione, ma pure a colmare tale lacuna giuridica.

1.2 Gli impianti a fune metallica per il trasporto di materiale in Ticino e le prospettive di sviluppo

In Ticino, nel mese di maggio 2009, erano presenti 659 impianti a fune metallica con autorizzazione cantonale per il trasporto di merci (teleferiche e fili a sbalzo), di cui 341 beneficiavano di un'autorizzazione federale per ostacoli alla navigazione aerea. Questo significa che sul territorio del nostro Cantone sono presenti 318 impianti a fune metallica di altezza massima variabile da 3 a 24 metri, che non compaiono su cartografie ufficiali consultabili dai professionisti interessati (piloti, pompieri,...). Infatti, tenuto conto della mancanza di una base legale adeguata, la loro posizione non può essere comunicata dal Cantone a terzi. La maggior parte di essi viene utilizzata per il trasporto privato di merci; alcuni di essi vengono però utilizzati a scopo agricolo o forestale. La concentrazione più alta di questi impianti a fune metallica per il trasporto di merce si trova nel Sopraceneri e con alcuni picchi importanti in alcuni Comuni. Negli ultimi anni il numero di questi impianti è in leggera diminuzione, ma non si prevedono dei cambiamenti significativi nel prossimo futuro. Un impianto a fune metallica per il trasporto di merci costituisce infatti un'alternativa economica e di basso impatto territoriale ed ecologico alla costruzione di strade o all'utilizzo dell'elicottero per il trasporto di materiale. Per questi motivi anche in futuro esso risulterà un'infrastruttura attrattiva per il trasporto di materiale in luoghi senza allacciamento stradale.



Esempio della situazione degli ostacoli alla navigazione aerea nel Comune di Intragna. I cavi contrassegnati da linee tratteggiate sono impianti per trasporto merci. Quelli blu su sfondo rosso beneficiano inoltre di autorizzazione federale.

1.3 Gli ostacoli alla navigazione aerea e gli incidenti aviatori recenti dovuti a cavi

Gli impianti a fune metallica, nel caso specifico quelli adibiti al trasporto di merci, costituiscono degli ostacoli molto insidiosi per il traffico aereo, in particolare per gli elicotteri. Questi impianti sono molto spesso invisibili anche in ottime condizioni di luce e possono essere costruiti in tempi brevi; sono quindi per loro natura molto mobili. La morfologia del nostro Cantone rende molto spesso necessario ricorrere all'uso dell'elicottero per il trasporto di materiale e uomini a scopo lavorativo e privato, per le operazioni di spegnimento di incendi di bosco e per le operazioni di ricerca e di salvataggio (REGA). Queste ultime operazioni si svolgono di giorno, ma anche di notte. Il rischio di collisione con questi impianti, soprattutto nell'ambito di operazioni di interesse pubblico in zone poco battute dal pilota, è alto e gli incidenti con ferimenti o addirittura con esito mortale sono numericamente rilevanti. Qui di seguito una statistica non esaustiva degli incidenti aerei che hanno coinvolto cavi in Svizzera:

Data	Luogo	Descrizione incidente
12.05.2008	Wolfenschiessen NW	Collisione di un elicottero della REGA in fase di atterraggio con un cavo di trasporto materiale. Si segnalano solo danni materiali.
01.11.2007	Muotathal SZ	Collisione di un elicottero commerciale in fase di partenza con un cavo di trasporto. Un passeggero è rimasto leggermente ferito e l'elicottero gravemente danneggiato.
26.07.2007	Eglisau ZH	Collisione di un elicottero commerciale con un cavo elettrico. Si segnalano unicamente gravi danni materiali.
22.01.2004	Mergoscia TI	Collisione di un elicottero di trasporto persone con una fune metallica per il trasporto di merci. L'elicottero precipita e il pilota rimane gravemente ferito.
12.11.2002	Bonaduz	Collisione di un PC-7 delle forze aeree svizzere con una fune metallica per il trasporto di persone. L'aereo precipita e muoiono pilota e passeggero.
12.10.2001	Montana VS	Collisione di un elicottero delle forze aeree svizzere con un cavo di trasporto. Il pilota e i quattro passeggeri muoiono.
28.05.2001	Delsberg JU	Collisione di un elicottero delle forze aeree svizzere con un cavo di trasporto. Il pilota e i quattro passeggeri muoiono.
05.06.2000	Schindellegi SZ	Perdita di controllo dell'elicottero anche a causa della presenza di un cavo poco visibile. Si segnalano solo danni materiali.
30.12.1999	Reichenbach BE	Collisione con un cavo elettrico a pochi metri dal suolo. Pilota e un passeggero gravemente feriti.
06.05.1999	Turtmann VS	Un Tiger F-5E delle forze aeree svizzere tocca un cavo dell'alta tensione. Il velivolo riesce ad atterrare lievemente danneggiato.
28.02.1999	St. Niklaus VS	Collisione di un elicottero privato in un volo di ricognizione comandato dal Cantone con un cavo di trasporto. Il pilota e i due passeggeri muoiono.
15.07.1998	Lodrino TI	Collisione di un elicottero della REGA con un cavo di cantiere durante un intervento di salvataggio. Il pilota viene ferito mortalmente e un membro dell'equipaggio gravemente.
27.06.1996	Friburgo FR	Collisione di un elicottero della REGA con una linea elettrica durante le operazioni di salvataggio. Si segnalano unicamente danni materiali.

Oltre agli incidenti con esiti mortali, con ferimenti gravi o importanti danni materiali si sono verificati negli stessi anni innumerevoli incidenti che fortunatamente hanno causato unicamente danni materiali contenuti. Di questi però non disponiamo di una statistica esaustiva. Dall'analisi della statistica degli incidenti aerei che hanno coinvolto cavi metallici di varia natura, risulta chiaro che ogni caso singolo poteva avere esito letale per il pilota, membri dell'equipaggio, passeggeri o personale a terra nelle immediate vicinanze. Risulta inoltre che ogni fune metallica poco visibile, indipendentemente dalle sue caratteristiche, risulta insidiosa. Le più moderne apparecchiature di cui sono dotati gli elicotteri per la prevenzione della collisione con cavi metallici si basano inoltre unicamente su dati georeferenziati ottenuti tramite procedure di notifica obbligatoria da parte dei privati proprietari degli impianti. Una corretta informazione al privato e un controllo di qualità della procedura è quindi la premessa indispensabile per un corretto funzionamento di questi sistemi.

1.4 Gestione attuale della tematica da parte del Cantone

Da quasi cento anni la Sezione forestale si occupa del rilascio di autorizzazioni d'esercizio per gli impianti a fune metallica per il trasporto di merci. Inizialmente si trattava unicamente di fili a sbalzo; in seguito, come si è già detto, le autorizzazioni sono state rilasciate anche per le teleferiche sulla base di un'applicazione estensiva della vigente LFM.

Negli ultimi anni, grazie al lavoro di sensibilizzazione svolto da alcuni piloti di elicottero operanti in Ticino, la Sezione forestale ha lavorato sulla qualità dei dati geografici riferiti agli impianti di sua competenza, rilevando importanti lacune legislative che ostacolano una corretta gestione della tematica. Grazie alla struttura decentralizzata del servizio forestale cantonale è possibile avere una visione locale della situazione con una qualità uniforme su tutto il Cantone, reagire velocemente in caso di situazione potenzialmente pericolose e dare al privato una buona consulenza sulle pratiche da seguire. Fondamentale è inoltre garantire un corretto flusso di informazione tra privato proprietario dell'impianto, Autorità cantonale, federale e l'utilizzatore finale dell'informazione (REGA, Forze aeree, ditte private di elitransporto, pompieri,...). Questo tipo di accompagnamento è particolarmente apprezzato dalle Autorità federali e dagli utilizzatori finali delle informazioni.

Gli introiti annuali delle tasse per il rilascio di autorizzazioni d'esercizio ammontano a circa fr. 60'000.

2. LA NUOVA LEGGE SULLE FUNI METALLICHE

2.1 In generale

Con la nuova legge si intende creare una chiara base legale per regolare la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune metallica (fili a sbalzo e le teleferiche) allo scopo di migliorare la sicurezza degli utenti del bosco e dello spazio aereo. In questo contesto, è previsto, segnatamente, un ampliamento dell'informazione (oggi assicurata dalla banca dati sugli ostacoli alla navigazione aerea gestita dalla Confederazione) tramite l'istituzione di una banca dati cantonale contenente tutti gli impianti a fune metallica che non costituiscono ostacoli alla navigazione aerea ai sensi dell'OSIA.

Il progetto di legge contempla inoltre la distinzione fondamentale tra autorizzazione edilizia e autorizzazione d'esercizio. L'autorizzazione edilizia sarà, come sinora, rilasciata dal Municipio conformemente alla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE). L'autorizzazione di esercizio - che conformemente alla Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (LCoord) dovrà comunque essere coordinata con il rilascio della licenza edilizia - competerà, per contro, all'Autorità cantonale.

La nuova normativa si prefigge, infine, di dotare il Cantone di un quadro giuridico che permetta di reagire con prontezza alle situazioni di potenziale pericolo. L'interesse pubblico ad evitare incidenti rispettivamente a preservare persone e cose dai pericoli inerenti la presenza sul territorio e l'esercizio di un impianto a fune metallica giustifica infatti un costante controllo della conformità della costruzione e dell'esercizio dell'impianto alle prescrizioni applicabili (cfr. anche DTF 97 I 872). A tal fine, il progetto prevede che per gli impianti privi di autorizzazione di esercizio (abusivi o con l'autorizzazione di esercizio scaduta e non rinnovata), l'impianto dovrà essere smantellato a cura del proprietario e che, in assenza di quest'ultimo o in caso di sua inazione, l'ente pubblico potrà, dopo semplice diffida, intervenire in via sostitutiva.

2.2 Commento alle principali disposizioni

Art. 1 - Scopi

La maggior parte degli impianti a fune metallica viene posata in aree boschive ed è poco visibile dagli aeromobili, creando in tal modo un potenziale pericolo per la navigazione aerea. La loro presenza ostacola inoltre la gestione dei boschi di protezione. Per queste

ragioni si ritiene opportuno gestire e, nella misura del possibile, limitare la presenza di questi impianti sul territorio proporzionalmente alle reali necessità di trasporto.

Art. 2 - Campo di applicazione

La legge si applica a tutti gli impianti di trasporto a fune metallica destinati esclusivamente al trasporto di merci.

Nel relativo campo di applicazione rientrano dunque sia i fili a sbalzo che le teleferiche fisse e temporanee dotate di una stazione di partenza e di una d'arrivo. Nel caso limite la stazione può essere costituita da un semplice ancoraggio fissato al terreno.

Per evidenti ragioni di praticità, si rinuncia a sottoporre ad autorizzazione i cavi portanti e gli impianti a fune di cantiere (gru utilizzate nei cantieri e nelle cave), i quali rimangono comunque soggetti alle norme della legislazione edilizia.

Art. 3 - Banche dati degli impianti

Secondo l'art. 41 della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA)⁴, il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea. Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.

L'art. 2 della relativa Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)⁵ precisa poi che sono considerati ostacoli alla navigazione aerea tutte le costruzioni, installazioni, comprese le gru, le funivie, le linee ad alta tensione, antenne, cavi e fili nonché piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio degli impianti della navigazione aerea.

All'Ufficio federale dell'aviazione civile spetta il compito di tenere la lista degli ostacoli notificati o constatati (art. 60 OSIA). Le Autorità cantonali e comunali nonché i proprietari di ostacoli assistono l'Ufficio federale dell'aviazione civile mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessarie. In particolare, il progetto di impianto, unitamente ai piani e ai documenti, va notificato al servizio cantonale (art. 59 OSIA), il quale provvede a trasmetterli all'Ufficio federale dell'aviazione civile (art. 63 cpv. 2 OSIA). Attualmente, secondo il Decreto esecutivo che designa l'autorità competente in materia di navigazione aerea, è il Consiglio di Stato che riceve le notifiche relative agli ostacoli alla navigazione aerea e li trasmette all'UFAC.

Non tutti gli ostacoli alla navigazione aerea, tuttavia, devono essere notificati all'Autorità federale. In particolare, secondo l'art 63 OSIA la costruzione o la modifica di edifici, impianti e piantagioni va notificata se l'opera

- a) raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo misurata perpendicolarmente di 60 m e oltre in una zona edificata;
- b) raggiunge un'altezza o una distanza dal suolo misurata perpendicolarmente di 25 m e oltre in un'altra regione;
- c) attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli ostacoli.

⁴ RS 748.0

⁵ RS 748.131.1

In considerazione dell'interesse alla sicurezza di cui è stato detto (1.3), si propone di rilevare e catalogare anche i dati di tali impianti.

Concretamente, quindi, il Consiglio di Stato, mediante delle adeguate norme di regolamento, dovrà istituire e tenere aggiornata una banca dati generalizzata e accessibile al pubblico, che contempra i dati relativi a tutti gli impianti a fune metallica.

Art. 4 - Costruzione

Alla luce delle vigenti norme edilizie e pianificatorie, la costruzione di un impianto di trasporto a fune per il trasporto di sole merci non può essere regolata con una semplice procedura di concessione o autorizzazione. La costruzione dell'impianto deve essere subordinata alla procedura di licenza edilizia. L'art. 4 lett. c RLE, peraltro, prevede già ora che "la licenza edilizia è necessaria per impianti per il trasporto di merci e di persone, in quanto non soggetti a concessione federale".

Giusta gli artt. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 RLE la domanda di costruzione deve essere firmata dalla persona che chiede la licenza e dal proprietario del fondo. Nel caso degli impianti di trasporto a fune, la domanda di costruzione deve essere sottoscritta anche dai proprietari dei fondi sorvolati, senza il consenso dei quali l'impianto non può essere costruito. Infatti il proprietario di un fondo può opporsi ad ogni ingerenza di terzi nel volume aereo del suo fondo, in particolare tramite una teleferica (STEINAUER, *Les droits réels*, Berna 1994, vol. II, n. 1619).

A questo riguardo giova comunque rilevare che, secondo il Tribunale federale, l'art. 691 CCS, concernente l'obbligo per ogni proprietario di tollerare nel suo fondo le condotte necessarie previo integrale risarcimento dei danni, si applica di principio anche alle teleferiche non adibite al trasporto regolare di persone (DTF 97 I 872; cfr. STEINAUER, op. cit., n. 1848 a; DTF 71 II 83; HAAB, *Zürcher Kommentar*, Zurigo 1977, n. 9 ad art. 691/692/693; di opinione contraria MEYER-HAYOZ, *Berner Kommentar*, Berna 1975, n. 16 ad art. 691 CCS e HONSELL/VOGT/GEISER, *Basler Kommentar*, n. 29 ad art. 691).

Il rilascio della licenza edilizia non pregiudica comunque i diritti terzi, i quali hanno in ogni caso la facoltà di chiedere al giudice civile di valutare se l'esercizio della teleferica provochi delle immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CCS (cfr. HAAB, op. cit., n. 3 ad art. 684 CCS).

Art. 5 - Autorizzazione d'esercizio

L'interesse pubblico a preservare persone e cose dai pericoli inerenti la presenza sul territorio e l'esercizio di un impianto a fune metallica giustifica la necessità di richiedere il rilascio di un'autorizzazione per il mantenimento in esercizio dell'impianto.

Considerato che questo genere di impianti può costituire un ostacolo alla navigazione aerea, si propone di subordinare l'autorizzazione d'esercizio cantonale all'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile ai sensi degli artt. 63 e 66 OSIA. Inoltre, l'impianto non deve intralciare in modo determinante la gestione del bosco di protezione e deve essere necessario. Si vuole in effetti evitare il proliferare di impianti in una stessa area magari già servita da altre infrastrutture.

Nell'allegato disegno di legge si prevede poi un sistema dell'autocertificazione tecnica, rendendo responsabile il proprietario della costante e buona manutenzione dell'impianto. Non si è ritenuto necessario imporre un obbligo di produrre una perizia tecnica allestita da

uno studio di ingegneria ETH o STS in considerazione dei costi sproporzionati che tale obbligo comporterebbe.

Al fine di assicurare la copertura dei costi di rimozione dell'impianto il proprietario è pure tenuto a fornire delle adeguate garanzie.

Art. 6 - Rinnovo dell'autorizzazione di esercizio

Al momento del rinnovo dell'autorizzazione di esercizio l'autorità dovrà verificare se le condizioni per il suo rilascio sono ancora date. La nuova autorizzazioni potrà contemplare degli oneri supplementari a garanzia di un interesse pubblico, senza indennizzo alcuno per il proprietario.

Art. 7 - Responsabilità

Il proprietario dell'impianto risponde della costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il cpv. 2 esclude ogni responsabilità del Cantone per atti leciti, in specie in relazione al rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

Art. 8 - Rimozione

Gli impianti in disuso o che non sono più a beneficio di un'autorizzazione devono essere rimossi ad opera del proprietario. Se questo non è conosciuto, l'impianto che ostacola la navigazione aerea o la gestione del bosco di protezione deve poter essere rimosso dall'ente pubblico previa pubblicazione di una semplice diffida sul Foglio ufficiale.

L'operazione Remove voluta e portata avanti dalle Forze aeree svizzere e dalla Rega per la rimozione dei fili a sbalzo in disuso ha portato buoni risultati e in particolare lo smantellamento della maggior parte degli impianti in disuso segnalati. Al momento attuale vi sono ancora sei casi in sospeso. Tenuto conto che questa operazione è portata avanti a livello svizzero e senza garanzia di continuità, con questo articolo di legge si vuole istituzionalizzare l'operazione di smontaggio degli impianti in disuso e senza proprietario dichiarato.

Art. 10 - Tasse

Per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio il proprietario dell'impianto deve pagare una tassa, giustificata dall'onere supplementare derivante dalle attività di gestione della tematica da parte del Cantone e in relazione all'impatto dell'impianto sul territorio (definito in base alle sue dimensioni). Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento l'importo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 5'000.

Le teleferiche per l'esbosco di legname non soggiacciono al prelievo di una tassa, tenuto conto dell'interesse pubblico alla gestione del bosco di protezione e all'approvvigionamento di legname a scopo costruttivo ed energetico. Queste teleferiche hanno inoltre una durata temporanea e vengono smantellate dopo il taglio.

Considerato che si tratta di un contributo causale, la determinazione dell'importo massimo della tassa nella legge permette di ossequiare il principio della legalità dei contributi (DTF 126 I 180 consid. 2bb; DTF 121 I 230 consid. 3g/aa).

3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La nuova legge proposta con il presente messaggio è conforme ai principi dell'alleggerimento normativo, ossequia quanto indicato nelle linee direttive 2008-2011 e, dal momento che non comporta alcuna modifica a livello di personale né oneri finanziari supplementari, rispetta il vigente piano finanziario.

4. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, considerata in particolare la necessità di sottoporre ad autorizzazione gli impianti a fune metallica al fine di preservare persone e cose dai pericoli inerenti il loro esercizio, vi invitiamo a voler approvare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulle funi metalliche (LFM)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 settembre 2009 n. 6268 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Scopo

La presente legge si prefigge di:

- a) garantire sul territorio uno sviluppo controllato ed ordinato degli impianti a fune metallica;
- b) contribuire alla sicurezza della navigazione aerea;
- c) evitare che la presenza degli impianti a fune metallica ostacoli in modo determinante la gestione del bosco di protezione.

Articolo 2

Campo di applicazione

¹La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento degli impianti a fune metallica destinati esclusivamente al trasporto di merci, che non soggiacciono all'obbligo di concessione federale e che non rientrano nel campo di applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le scivole esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

²Sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d'arrivo.

Articolo 3

Banca dati degli impianti

¹Il Consiglio di Stato riceve le notifiche concernenti gli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e dell'Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA), le esamina dal profilo formale e le trasmette alla competente autorità federale.

²Esso istituisce e tiene aggiornata una banca dati cantonale degli impianti a fune metallica che non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell'OSIA. La stessa è accessibile al pubblico.

Articolo 4

Costruzione

¹La costruzione di un impianto a fune metallica è retta dalla Legge edilizia del 13 marzo 1991.

²L'inizio dei lavori di costruzione è in ogni caso subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di esercizio.

Articolo 5

Esercizio

¹L'esercizio di un impianto a fune metallica soggiace al rilascio di un'autorizzazione del Consiglio di Stato.

²L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata al proprietario dell'impianto se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'impianto che costituisce un ostacolo aereo ai sensi della legislazione federale sulla navigazione aerea beneficia dell'autorizzazione rilasciata dalla Confederazione;
- b) l'impianto è necessario e non intralcia in modo determinante la gestione del bosco di protezione;
- c) il proprietario ha fornito i dati tecnici dell'impianto, in particolare le coordinate e l'altezza o la distanza massima dal suolo misurata verticalmente ed un'autocertificazione tecnica dello stesso;
- d) il proprietario ha stipulato una sufficiente copertura assicurativa contro le conseguenze della responsabilità civile per il periodo di validità dell'autorizzazione d'esercizio e ha prodotto adeguate garanzie per la copertura dei costi di rimozione dell'impianto;
- e) il proprietario ha prodotto copia dei contratti di servitù conclusi con i proprietari dei fondi sorvolati e dei fondi sui quali si trovano la stazione di partenza e la stazione di arrivo dell'impianto.

³L'autorizzazione viene concessa per una durata massima di cinque anni e può essere soggetta a oneri e/o condizioni.

Articolo 6

Rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione d'esercizio dell'impianto viene rinnovata alle condizioni poste per il suo rilascio.

Articolo 7

Responsabilità

¹Il proprietario dell'impianto è responsabile della costante e buona manutenzione dell'impianto.

²È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Cantone per eventuali danni cagionati a persone o a cose dovuti alla presenza o all'esercizio di un impianto a fune metallica.

Articolo 8

Rimozione

¹Se l'impianto è in disuso o non è più a beneficio di un'autorizzazione, il Consiglio di Stato ordina al proprietario la rimozione e il ripristino del fondo.

²I costi di rimozione sono a carico del proprietario dell'impianto.

³Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente l'avvenuta rimozione.

⁴Gli impianti a fune metallica in disuso e senza proprietario conosciuto, se costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea oppure intralciano la gestione del bosco di protezione, vengono smantellati dal Consiglio di Stato previa pubblicazione di una diffida sul Foglio ufficiale cantonale. Resta riservata la facoltà del Consiglio di Stato di recuperare le spese di rimozione presso i proprietari dei fondi toccati.

Articolo 9

Organizzazione e procedura

Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l'autorità incaricata dell'esecuzione della presente legge e le procedure di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 10

Tasse

¹Per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio il proprietario dell'impianto è tenuto a pagare una tassa.

²Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento l'importo della tassa, in particolare in funzione della lunghezza dell'impianto e della sua altezza massima sul terreno (AGL), ritenuto un massimo di fr. 5'000.

³Le teleferiche forestali per l'esbosco di legname non soggiacciono al prelievo di tasse.

Articolo 11

Contravvenzioni

¹Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge e segnatamente:

- a) mette in esercizio un impianto a fune metallica senza essere provvisto dell'autorizzazione necessaria;
 - b) mantiene in esercizio un impianto a fune metallica nonostante non gli sia stata rinnovata l'autorizzazione necessaria;
 - c) fornisce all'autorità indicazioni inesatte o false sulla base delle quali l'autorità rilascia l'autorizzazione necessaria;
 - d) utilizza l'impianto per altri scopi che per il trasporto di materiale;
- è punito con la multa sino a fr 20'000.-.

²Le contravvenzioni sono perseguite in base alla Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Articolo 12

Ricorsi

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

²La procedura è retta dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 13

Vigilanza

¹Il Consiglio di Stato vigila sull'esecuzione della presente legge.

²I Comuni e i proprietari dei fondi toccati o sorvolati collaborano con il Consiglio di Stato, segnalando la presenza di impianti non autorizzati e fornendo la documentazione e le informazioni necessarie.

Articolo 14

Disposizione transitoria

¹Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità sino alla loro scadenza.

²Il rinnovo delle autorizzazioni di cui al capoverso precedente è subordinato all'adempimento dei criteri di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. a, b, c, d, e.

Articolo 15

Norma abrogativa

La Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912 è abrogata.

Articolo 16

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.